

TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO

- Sezione Fallimentare -

---o0o---

RICORSO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

ai sensi dell'art. 14 ter Legge 27 gennaio 2012, n. 3

per

il signor **Giuseppe MARONE**, nato a Sanremo (IM), il 3.07.1961, codice fiscale MRNGPP61L03I138G, residente in Borgo San Dalmazzo (CN), Via Garibaldi 88, elettivamente domiciliato in Cuneo, Via Monsignor Dalmazio Peano 2, presso Studio e persona dell'Avv. Matteo Conte, del foro di Cuneo, codice fiscale CNTMTT87D27I470Y, PEC matteo.conte@ordineavvocaticuneo.eu, fax 0171 694259, in forza di procura 24.07.2023 unita al presente ricorso (**doc. 1**).

---o0o---

SOMMARIO

SOMMARIO	1
PREMESSA.....	1
I. Il debitore istante	4
II. Le cause dell'indebitamento e indicazione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte	4
III. Sul gioco d'azzardo patologico: atti dispositivi e meritevolezza del debitore	6
IV. La situazione debitoria.....	8
V. L'attivo disponibile	9
VI. Atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni	10
VII. Azioni esecutive pendenti a carico del ricorrente	11
VIII. Spese necessarie al sostentamento ex art. 14 ter, comma 6, L. 3/2012	12
IX. Le spese di procedura	15
X. La proposta di liquidazione del patrimonio personale per il soddisfacimento dei creditori	15
CONCLUSIONI	15
CHIEDE	16
Si producono i seguenti documenti:.....	16

---o0o---

PREMESSA

- il signor Giuseppe MARONE versa in una situazione di sovraindebitamento, definita dall'art. 6, comma 2, lett. a), Legge 27 gennaio 2012, n. 3, come una *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*;
- l'esponente non è soggetto né assoggettabile alle procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare e dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. Come consta dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni (cfr. doc. 38) e dalle precisazioni ricevute dal gestore della crisi nominato dal



Tribunale di Cuneo, risultano *i*) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti il deposito della domanda; *ii*) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data della domanda; *iii*) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;

- l'esponente non ha fatto ricorso, negli ultimi cinque anni, ai procedimenti di cui alla legge 27.01.2012 n. 3, né a quelli previsti dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, né ha subito, per cause a lui non imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis della legge 27.01.2012 n. 3;
- è volontà del ricorrente instaurare un procedimento di liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 14-ter e seguenti della L. 27 gennaio 2012, n. 3;
- in data 5.07.2022, il signor MARONE depositava presso il Tribunale di Cuneo, per il tramite di precedente difensore, istanza per la nomina di un professionista con funzioni di Organismo di Composizione della Crisi, ai sensi dell'art. 15, comma 9, L. 27 gennaio 2012, n. 3 (**doc. 2**);
- in data 16.07.2022, il Tribunale di Cuneo nominava la Dr.ssa Stefania MARRO, mandando il ricorrente a versare la somma di euro 2.000,00 su libretto bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine di questo giudice, entro il termine di giorni 15 dalla comunicazione del presente provvedimento (**doc. 3**);
- il 20.07.2022, la Dr.ssa Stefania MARRO comunicava di accettare l'incarico (**doc. 4**);
- l'esponente provvedeva al versamento dell'importo di euro 2.000,00 (**doc. 5**, **doc. 6**);
- in data 15.09.2022, veniva richiesta e disposta una prima proroga del termine per il deposito del ricorso introduttivo (**doc. 7**);
- in data 7.12.2022, veniva richiesta una seconda proroga, con la quale la Dr.ssa MARRO segnalava di essere in attesa di ricevere, da parte dell'ASL-SER.T di Cuneo, una certificazione in merito alle problematiche del signor MARONE relative al gioco d'azzardo patologico (**doc. 8**, **doc. 9**, **doc. 10**);
- con provvedimento emesso in data 19.12.2022, il Giudice disponeva la sospensione della procedura, in attesa dell'accertamento da parte dell'ASL della sussistenza o meno di ludopatia in capo al signor MARONE (**doc. 11**);
- in data 14.02.2023, l'Avv. Simona POMETTO, precedente difensore del signor MARONE, depositava istanza per la prosecuzione della procedura, allegando comunicazione dell'ASL-SER.T di Cuneo relativa alla regolare prosecuzione del programma di presa in carico del signor MARONE (**doc. 12**, **doc. 13**);
- con provvedimento emesso in data 15.02.2023, il Giudice, ritenuta la necessità di avere certezza sulle condizioni di salute psico-fisica del signor MARONE, invitava il ricorrente a integrare la documentazione sanitaria (**doc. 14**);
- con successiva istanza depositata il 14.04.2023, il ricorrente chiedeva la prosecuzione della procedura, allegando nuova certificazione dell'ASL (**doc. 15**, **doc. 16**);



- con nota depositata il successivo 8.05.2023, l'Avv. Simona POMETTO comunicava la disponibilità della Dr.ssa Selene MARONE, figlia del ricorrente, a svolgere, nell'interesse del padre, la funzione di amministratore di sostegno, informando di avere conferito incarico all'Avv. Giovanni GRIGNOLO, con Studio in Mondovì (CN), per la predisposizione della relativa istanza (**doc. 17**);
- con provvedimento 3.05.2023, il Giudice fissava udienza avanti a sé per il giorno 18.05.2023, ore 10.15, per la comparizione del signor MARONE e dell'OCC nominato. All'udienza comparivano il signor MARONE e l'Avv. GRIGNOLO, in sostituzione dell'Avv. POMETTO, segnalando di essere in preparazione la domanda per l'apertura della procedura di amministrazione di sostegno. Il Giudice ne prendeva atto mantenendo la procedura sospesa (**doc. 18, doc. 19, doc. 20, doc. 21**);
- in data 20.07.2023, l'Avv. Simona POMETTO depositava la dismissione del mandato difensivo (**doc. 22**);
- il successivo 25.07.2023, il sottoscritto difensore assumeva la difesa del signor MARONE (**doc. 23**);
- con istanza depositata in data 5.02.2024, il ricorrente comunicava che, con decreto depositato in data 16.10.2023, il Tribunale di Cuneo, Ufficio del Giudice Tutelare, aveva disposto l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno in favore del signor Giuseppe MARONE indicando una durata a tempo determinato per anni due e nominando amministratore la figlia, Dr.ssa Selene MARONE. Domandava dunque la revoca della sospensione del procedimento, fissando un nuovo termine di 60 giorni per il deposito, da parte del debitore, del ricorso per l'apertura della liquidazione del patrimonio e per la redazione, da parte del Gestore nominato, Dr.ssa Stefania MARRO, relativa relazione (**doc. 24, doc. 25, doc. 26, doc. 27, doc. 28**);
- con provvedimento depositato in data 7.02.2024, il Giudice concedeva termine di giorni 60 dalla comunicazione del provvedimento per il deposito del piano di liquidazione del patrimonio (**doc. 29**);
- con successiva istanza depositata in data 22.03.2024, il ricorrente, considerata la necessità di acquisire ulteriore documentazione giustificativa relativa alle spese necessarie al proprio sostentamento, nonché alle spese funzionali allo svolgimento della propria attività professionale, richiedeva una proroga di giorni 15, dunque con termine al 22.04.2024, per il deposito da parte del debitore del ricorso per l'apertura della liquidazione del patrimonio (**doc. 30**);
- in data 25.03.2024, il Giudice concedeva la proroga richiesta (**doc. 31**);
- il ricorrente ha quindi predisposto la presente proposta di liquidazione, ai sensi dell'art. 14-ter Legge 27 gennaio 2012, n. 3, con il supporto del professionista designato, Dr.ssa Stefania MARRO, la quale ha altresì provveduto alla verifica e all'attestazione della liquidazione, nonché alla stesura della relazione particolareggiata, di cui si allega copia;
- al fine di una migliore valutazione della presente proposta di liquidazione del patrimonio, il ricorrente espone, di seguito, gli elementi rilevanti che ne hanno determinato la formulazione.

---o0o---



I. Il debitore istante

Il signor Giuseppe MARONE è nato a Sanremo (IM), il 3.07.1961 ed è residente in Borgo San Dalmazzo (CN), Via Garibaldi 88, in abitazione che conduce in locazione dal febbraio 2009 (**doc. 32**). Vive solo e non ha figli a carico, come consta dal certificato di residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di Borgo San Dalmazzo (**doc. 33**).

Dal maggio 2008, il signor MARONE è separato dalla signora Savina TAGGIASCO, nata a Sanremo (IM), il 27.01.1962, come consta dal verbale di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale di Sanremo e dal successivo provvedimento di omologa depositato in data 15.05.2008 (**doc. 34**). Dal matrimonio con la signora TAGGIASCO sono nati i figli Selene ed Enrico Maria MARONE, rispettivamente nel 1991 e 2001.

Sin dall'1.09.2008, il signor MARONE è titolare della partita IVA n. 01520130095 (**doc. 35**), tutt'ora attiva, e svolge attività di consulenza per la creazione di portali web, grafica e attività di web marketing, con clientela prevalentemente localizzata in Piemonte, nel cuneese, nel verbano-cusio-ossola, e in Liguria, tra Diano Marina, Finale Ligure, Laigueglia e Alassio.

Il signor MARONE è stato inoltre titolare dell'impresa individuale PRIMINVISTA di MARONE Giuseppe, con la quale svolgeva attività di creazione di portali web, nonché titolare dell'impresa individuale ENOTECA MARONE con la quale, dall'aprile 1987 al gennaio 2008, si è occupato di commercio al dettaglio presso i locali di Sanremo (IM), Via San Francesco 61. Si producono la scheda personale delle cariche cessate (**doc. 36**) e la scheda personale completa (**doc. 37**) estratte dal Registro delle Imprese.

II. Le cause dell'indebitamento e indicazione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte

Come consta dalla documentazione prodotta, il signor MARONE, nell'ambito dell'attività indicata al paragrafo precedente, ha maturato un debito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, di alcuni istituti di credito (BPER Banca S.p.A. e Banca Sella S.p.A.), nonché verso una società finanziaria (Credits Servizi Finanziari S.p.A.).

I primi segnali della crisi si sono manifestati nel corso dell'anno 2019, quando il signor MARONE ha dovuto affrontare un grave infortunio ad entrambi gli arti – che lo ha costretto a sospendere l'attività lavorativa per circa un mese – e un periodo di depressione. Il successivo periodo pandemico non ha naturalmente favorito la ripresa dell'attività, considerato che buona parte dei clienti del ricorrente opera nel settore del turismo, gravemente compromesso per tutto il 2020, con conseguente (e ulteriore) contrazione del volume d'affari.



Nel corso del 2019, il signor MARONE rinegoziava pertanto il finanziamento concesso dalla Credits Servizi Finanziari S.p.A. per l'acquisto dell'automobile (strumentale all'attività lavorativa), consentendogli maggiore liquidità nel breve periodo per poter affrontare la ripresa. Nel 2020, non avendo ricevuto alcun sostegno a fondo perduto (salvo un modestissimo versamento di euro 600,00), il ricorrente accedeva ad un prestito garantito dallo Stato, che tuttavia non gli consentiva di provvedere con la consueta regolarità al versamento delle imposte, dei contributi previdenziali e degli stessi finanziamenti erogati in suo favore.

Le cause dell'indebitamento sono inoltre da ricondurre alle accertate problematiche connesse al gioco d'azzardo patologico, peraltro emerse proprio nell'ambito del procedimento instaurato per la nomina di un professionista per la gestione della crisi da sovraindebitamento. Dall'analisi della documentazione consegnata al gestore nominato dal Tribunale di Cuneo, è infatti emersa con una certa evidenza la riduzione, da parte dell'esponente, della capacità di gestione del proprio patrimonio per effetto della ludopatia.

Dal settembre 2022, il signor MARONE si è pertanto rivolto al dipartimento interaziendale di salute mentale dell'ASL, S.C. Servizio per le Dipendenze Patologiche, seguendo, nei mesi successivi, un programma di presa in carico elaborato dal Servizio (*cf.* doc. 9).

Il signor MARONE ha progressivamente preso coscienza della propria dipendenza, riconoscendo che il proprio comportamento ha avuto significative ripercussioni sulla propria salute psicologica, nonché conseguenze di natura sociale e, naturalmente, economica. Come consta dai documenti prodotti, l'esponente ha partecipato attivamente, in modo costante e regolare, ai colloqui periodici organizzati dal Servizio e ha aderito positivamente alle proposte terapeutiche offerte (*cf.* doc. 13).

Con il supporto del Servizio, il signor MARONE ha affrontato la propria dipendenza e approfondito gli strumenti necessari al superamento del proprio comportamento patologico. Nel corso dei mesi, il Servizio ha riferito di aver appreso dal MARONE una remissione dal gioco d'azzardo ed una sempre maggiore consapevolezza della problematica (*cf.* doc. 16).

Nell'ottica di garantire una maggiore assistenza al ricorrente e assicurare un efficace monitoraggio dei suoi flussi finanziari, la Dr.ssa Selene MARONE ha presentato, d'intesa con il padre, un ricorso per l'apertura della procedura di amministrazione di sostegno. Con decreto depositato in data 16.10.2023, il Tribunale di Cuneo, Ufficio del Giudice Tutelare, ha dunque disposto l'apertura di un procedimento di amministrazione di sostegno in favore del signor Giuseppe MARONE, indicando una durata a tempo determinato per anni due e nominando amministratore la figlia (*cf.* doc. 26, doc. 27).



Il signor MARONE, alla luce dello stato di sovraindebitamento e consapevole delle cause che l'hanno generato, si propone dunque di accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio, mettendo a disposizione della procedura una porzione del proprio reddito generato dall'attività e corrispondendo, come meglio si dirà nel proseguo, il valore del veicolo di sua proprietà.

III. Sul gioco d'azzardo patologico: atti dispositivi e meritevolezza del debitore

Come ricordato dallo stesso Giudice con il provvedimento di concessione dei termini per la presentazione del ricorso (*cf.* doc. 29), il presente procedimento è disciplinato dalla L. 27 gennaio 2012, n. 3, ultrattiva ai sensi dell'art. 390 CCII, come modificata dai decreti succedutisi nel corso del periodo emergenziale.

In particolare, lo scorso 18 dicembre, la Camera dei Deputati ha approvato il testo definitivo della legge di conversione del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, c.d. "Decreto Ristori", pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 dicembre, introducendo importanti modifiche alla L. 27 gennaio 2012, n. 3, di fatto anticipando l'applicazione di alcune disposizioni già previste nell'ambito del nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, entrato in vigore nel luglio 2022, allo scopo di rendere maggiormente accessibili ed efficaci le procedure di composizione della crisi.

Ai fini che ci interessano, il legislatore è intervenuto sul concetto di "meritevolezza", attraverso la riformulazione dell'art. 7, dedicato ai requisiti per l'ammissione alle procedure di composizione della crisi. Il "nuovo" comma 1, lett. d-ter, prevede infatti che il piano del consumatore non sarà ammissibile se il debitore *"ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode"*, così circoscrivendo le ipotesi di responsabilità del debitore ed eliminando il riferimento alla sola colpa "semplice". L'organismo di composizione della crisi è dunque chiamato ad accertare unicamente l'assenza di *"colpa grave, mala fede o frode"*. Con riferimento, invece, all'accordo di composizione della crisi, la domanda sarà inammissibile *"se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori"*.

Sul punto – e sebbene il requisito di ammissibilità della "meritevolezza" non sia contemplato nella disciplina della liquidazione del patrimonio, richiamando l'art. 14-ter unicamente i requisiti previsti dall'art. 7, comma 2, lettere a) e b) – questa difesa ritiene necessaria una premessa (forse prematura, ma doverosa) intorno al rapporto tra atti dispositivi del patrimonio e ludopatia patologica.

Com'è noto, l'art. 14-terdecies impedisce, all'esito della procedura di liquidazione, l'accesso al beneficio della liberazione dai debiti residui quando il debitore *"nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio..."*.



Giova pertanto sin d'ora richiamare un principio ormai consolidato in giurisprudenza, secondo cui il debitore affetto da ludopatia, che possa anche in ragione di ciò essersi indebitato, non può per ciò stesso, in assenza di condotte connotate da colpevolezza, essere considerato non meritevole dell'accesso alla procedura di risoluzione della crisi *ex* L. 3/2012, in quanto da considerarsi soggetto malato, come tale in qualche modo giustificabile perché capace di intendere ma non di volere, ciò a maggior ragione nel caso in cui lo stesso abbia iniziato un percorso riabilitativo/psicoterapico per il gioco d'azzardo patologico (Tribunale di Vicenza, 24 settembre 2020).

Nello stesso senso, si è recentemente espresso il Tribunale di Torino, secondo il quale deve ritenersi che l'essere il consumatore affetto dalla patologia di ludopatia, come accertata nei suoi confronti e come comprovata dall'aver lo stesso fatto ricorso a finanziamenti di esigua entità, escluda la colpa grave quale condizione che ai sensi dell'art. 69, comma 1, C.C.I. gli precluderebbe la possibilità di aver accesso ad un piano di ristrutturazione del suo stato di sovraindebitamento per mancanza del requisito della meritevolezza (Tribunale Torino, Sez. VI, 26 Luglio 2023).

Secondo il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, inoltre, nel caso del soggetto che abbia progressivamente perso la capacità di gestione del suo patrimonio per effetto di ludopatia, se è vero che di regola l'assunzione di obbligazioni per ragioni voluttuarie, quali sono il gioco o le scommesse sono indici di colpa grave ed escludono l'accesso a quella procedura di regolazione della crisi, diversa valutazione deve essere fatta quando tale condotta viene posta in essere in chiave patologica perché, in tal caso, la ludopatia deve ritenersi estranea alle ipotesi di colpa grave, di dolo o di frode che rendono il consumatore immeritevole di accedervi. La documentata sottoposizione del ricorrente ai trattamenti terapeutici inoltre non consente di formulare un giudizio prognostico sfavorevole onde non è possibile formulare un giudizio di segno negativo quanto all'osservanza degli impegni assunti nel piano, ferma restando la massima sorveglianza che il Gestore della Crisi dovrà porre in essere nell'esecuzione del piano medesimo (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 20 luglio 2023).

E ancora, il Tribunale di Oristano ha evidenziato che affinché i soggetti ludopatici possano accedere alla procedura di sovraindebitamento, è necessario che la ludopatia non integri una natura colposa, ma sia frutto di una effettiva patologia, preferibilmente oggetto di riscontro anche da parte dell'unità sanitaria locale. È necessario, quindi, documentare che una simile condizione di disturbo renda il sovraindebitamento inconsapevole dei rischi finanziari derivanti dalla frequentazione delle sale giochi a fronte della necessità di sottoporsi ad un apposito programma terapeutico (Tribunale Oristano, 07 aprile 2023. In senso conforme, anche Tribunale di Catania, 11 agosto 2020).



Nel caso che ci occupa, preso atto della propria dipendenza, il signor MARONE ha intrapreso un percorso riabilitativo con il supporto dell'ASL di Cuneo, S.C. Servizio per le Dipendenze Patologiche, e si è reso disponibile alla nomina di un amministratore di sostegno per beneficiare di maggiore assistenza e favorire la risoluzione del problema.

Ad avviso di chi scrive, pertanto, sussistono allo stato i presupposti affinché, all'esito della procedura di liquidazione, il signor MARONE potrà accedere al beneficio dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 14-terdecies, avendo documentato che il proprio indebitamento è stato incolpevole, in quanto imputabile ad una condizione patologica di ludopatia.

IV. La situazione debitoria

La situazione debitoria del signor Giuseppe MARONE si compone delle seguenti posizioni, come precisate dai singoli creditori al professionista nominato dal Tribunale:

- debito nei confronti dell'Agenzia Entrate-Riscossioni per complessivi **euro 26.293,19**, di cui euro 11.876,58 in via privilegiata *ex art.* art. 2752 c.c., n. 18, art. 2778 c.c.; euro 14.033,33 in via privilegiata *ex art.* 2752 e 2748 c.c. n. 19, art. 2778 c.c.; euro 383,28 in via chirografaria;
- debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Cuneo, per complessivi **euro 7.617,55**, di cui euro 2.211,98 in via privilegiata *ex art.* 2752, comma 3, c.c. e art. 2778 c.c.; euro 5.408,04 in via privilegiata ai sensi degli artt. 2752, commi 1 e 2, c.c. art. 2778 c.c.; art. 6.233,10 in via privilegiata ai sensi degli art. 2752, commi 1 e 2, c.c. art. 2778 c.c.;
- debito nei confronti della Regione Piemonte, per complessivi **euro 644,44**, relativo al mancato versamento della tassa automobilistica, da collocarsi al privilegio *ex art.* 2752 c.c.;
- debito nei confronti di Banca Sella S.p.A. per complessivi **euro 5.821,26**, da collocarsi al chirografo, quale saldo a debito del rapporto di mutuo chirografario n. G3B1113817350;
- debito nei confronti della società Credits S.p.A., per complessivi **euro 16.169,97**, da collocarsi al chirografo, relativo al contratto di prestito personale n. 354711;
- debito nei confronti del Comune di Sanremo, come precisato dal concessionario per la riscossione, ABACO S.p.A, per complessivi **euro 1.162,00** in via privilegiata *ex art.* 2752, ultimo comma, c.c.;
- debito nei confronti della Banca Carige S.p.A., per complessivi **euro 12.398,00**, in via chirografaria, relativo al contratto di finanziamento chirografario n. 2142361;
- debito nei confronti del Dr. Roberto BENATI, Dottore Commercialista, per prestazione afferenti alla tenuta della contabilità e adempimenti dichiarativi fino all'anno d'imposta 2021, per complessivi **euro 500,26**, in via privilegiata *ex art.* 2751-bis, comma 1, n. 2), c.c. (**doc. 37-bis**);

Si riepilogano, di seguito, gli importi complessivamente dovuti:

Creditore	Privilegio	Chirografo	Totale
-----------	------------	------------	--------



Agenzia delle Entrate - Riscossioni	25.909,91 €	383,28 €	26.293,19 €
Agenzia delle Entrate DP Cuneo	7.617,55 €	0,00 €	7.617,55 €
Regione Piemonte	644,50 €	0,00 €	644,50 €
Banca Sella S.p.A.	0,00 €	5.821,26 €	5.821,26 €
Credits S.p.A.	0,00 €	16.169,97 €	16.169,97 €
Comune di Sanremo (Abaco S.p.A.)	1.162,00 €	0,00 €	1.162,00 €
Banca Carige S.p.A.	0,00 €	12.398,00 €	12.398,00 €
Dr. Roberto Benati	500,26 €	0,00 €	500,26 €
Totale	35.834,22 €	34.772,53 €	70.646,75 €

V. L'attivo disponibile

Come in premessa anticipato, sin dall'1.09.2008, il signor MARONE è titolare della partita IVA n. 01520130095 (cfr. doc. 35) e svolge attività di consulenza per la creazione di portali web, grafica e attività di web marketing, con clientela prevalentemente localizzata in Piemonte, nel cuneese e nel verbano-cusio-ossola, e in Liguria, tra Diano Marina, Finale Ligure, Laigueglia e Alassio.

Ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6, L. 27 gennaio 2012, n. 3 – secondo cui non sono compresi nella liquidazione “b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice” – il signor MARONE corrisponderà, in favore della procedura, la porzione del proprio reddito eccedente a quanto necessario al proprio sostentamento. Per l'individuazione di tale limite, la cui determinazione sarà comunque rimessa all'adito Giudice, si rimanda al successivo [paragrafo VIII](#).

Si riportano invece di seguito i redditi generati dall'attività professionale dell'esponente nel corso dell'ultimo quinquennio, ricavati dalle relative dichiarazioni (**doc. 38**). La tabella mostra, nella sua ultima colonna a destra, il reddito del signor MARONE al netto dei contributi previdenziali e delle imposte di competenza, dunque l'importo dal quale, dedotto quanto necessario al proprio sostentamento, nonché le spese necessarie e funzionali allo svolgimento dell'attività professionale, si ricaverà l'importo da destinare alla procedura.

MODELLO UNICO	REDDITI	COMPONENTI POSITIVI	REDDITO ATTIVITA' (QUADRO LM)	CONTRIBUTI DI COMPETENZA	IMPOSTE DI COMPETENZA	NETTO DI CONTRIBUTI E IMPOSTE
2019	2018	32.069,00 €	33.457,00 €	8.605,00 €	8.506,00 €	14.958,00 €
2020	2019	48.966,00 €	32.807,00 €	8.438,00 €	3.884,00 €	36.644,00 €
2021	2020	52.448,00 €	33.800,00 €	8.693,00 €	4.515,00 €	39.240,00 €
2022	2021	49.293,00 €	33.026,00 €	8.580,00 €	4.954,00 €	35.759,00 €
2023	2022	78.415,00 €	52.538,00 €	13.781,00 €	6.841,00 €	57.793,00 €
2024	2023	68.605,42 €	45.965,63 €	12.833,60 €	6.894,84 €	48.876,97 €
	MEDIA	52.238,20 €	38.598,94 €	10.155,10 €	5.932,47 €	38.878,50 €



Il signor MARONE è infine proprietario del veicolo VOLVO V40, targato EY048JY, immatricolato nel 2015 (**doc. 39**, **doc. 40**). Trattandosi di autovettura strumentale all'attività professionale esercitata dal ricorrente, che si deve recare con una certa frequenza presso i propri clienti, si propone che non venga sottoposta a liquidazione, ma venga dal debitore corrisposto il controvalore nel corso dei quattro anni di procedura. Allo stato, secondo una valutazione sommaria estratta dal sito web AlVolante.it, il valore medio dell'automobile in questione è stimato in circa euro 7.500,00. Si segnala, in realtà, come le condizioni della carrozzeria del veicolo del ricorrente, compromessa da un sinistro occorso nei mesi scorsi, ne riducano il valore di circa 2.000,00 euro (al netto della manodopera necessaria alla riparazione, per ulteriori euro 1.000,00 circa), come indicato dal preventivo per la riparazione allegato (**doc. 40-bis**).

VI. Atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni

Il signor Giuseppe MARONE dichiara di non aver alienato o donato beni immobili, beni mobili registrati o altri beni di sua proprietà nel corso degli ultimi cinque anni.

Con riferimento ai prelevamenti dal proprio conto corrente negli anni precedenti al deposito dell'istanza di nomina *ex art. 15*, comma 9, L. 27 gennaio 2012, n. 3, si richiama quanto anticipato in merito al gioco d'azzardo patologico e alla sua incidenza sulla meritevolezza del debitore, anche a fini esdebitatori.

Con riferimento, invece, ai prelevamenti in contanti evidenziati dal gestore nel corso dell'anno 2023, il signor MARONE ha provveduto a chiarire come tali importi siano stati utilizzati per provvedere al pagamento delle spese necessarie al proprio sostentamento. Non godendo ancora del c.d. "effetto protettivo" proprio della procedura di composizione della crisi, il signor MARONE temeva infatti di subire il pignoramento dei conti correnti, circostanza che gli avrebbe impedito non soltanto il sostentamento, ma anche la possibilità di proseguire regolarmente con la propria attività lavorativa.

In proposito, l'esponente ha ricostruito i prelievi effettuati nel corso dell'anno 2023 (circa 15.000,00 euro) e stimato le spese sostenute nel medesimo periodo, in linea con quelle indicate al paragrafo VIII. Il signor MARONE ha sul punto evidenziato come buona parte delle spese necessarie al proprio sostentamento siano state effettivamente pagate con tale contante, circostanza peraltro evincibile, per differenza, dagli estratti conto prodotti.

Con riferimento, invece, al giroconto dell'importo di euro 4.000,00 dal proprio conto corrente BPER, il signor MARONE ha segnalato al gestore che si è trattato di un versamento sul conto corrente n. IT13Y0326846 010052564952040 (presso Banca Sella S.p.A.), cointestato con la Dr.ssa Selene MARONE e dedicato all'accantonamento delle somme necessarie al pagamento delle imposte.



Si producono gli estratti conto degli ultimi cinque anni (**doc. 41**).

VII. Azioni esecutive pendenti a carico del ricorrente

Allo stato, non risultano azioni esecutive pendenti a carico del signor MARONE.

In data 21.02.2024, il ricorrente ha tuttavia ricevuto la notificazione, da parte dell'Agenzia Entrate-Riscossione, della comunicazione preventiva di fermo amministrativo sul veicolo di sua proprietà.

Con comunicazione trasmessa il successivo 1.03.2024, il sottoscritto difensore ha inviato all'Agenzia Entrate-Riscossione la comunicazione allegata (**doc. 42**), segnalando che il veicolo VOLVO V40 targato EY048JY è strumentale all'attività professionale del signor MARONE, il quale, titolare della partita IVA n. 01520130095, svolge attività di consulenza per la creazione di portali web, grafica e attività di web marketing, con necessità di recarsi presso i propri clienti.

Per questa ragione, anche ai sensi dell'art. 86, comma 2, DPR 29.09.1973, n. 602, secondo cui *“la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione”*, il sottoscritto difensore ha insistito affinché l'Agenzia Entrate-Riscossione non procedesse all'iscrizione del fermo amministrativo all'uopo allegando il consueto Modello F2.

Tuttavia, con comunicazione Prot. n. 1839630, ricevuta a mezzo PEC in data 28.03.2024 (**doc. 43**), l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha informato il sottoscritto difensore di aver iscritto fermo amministrativo sul veicolo di proprietà del ricorrente e di avere respinto la richiesta di annullamento dal medesimo presentata lo scorso 1.03.2024. Dalla comunicazione dell'Agenzia Entrate-Riscossione si evince infatti che la richiesta di annullamento inoltrata nell'interesse del signor MARONE sarebbe stata *“tardiva”* e, dunque, *“non procedibile”*, in quanto asseritamente presentata oltre il termine di trenta giorni dalla notifica del preavviso di iscrizione.

Dunque, in data 28.03.2024, il sottoscritto difensore trasmetteva all'Agenzia delle Entrate-Riscossione la comunicazione prodotta (**doc. 44**), osservando come il preavviso di fermo sia stato notificato al signor MARONE a mezzo raccomandata AR in data 21.02.2024, mentre la richiesta di annullamento a firma del sottoscritto difensore è stata inviata a mezzo PEC il successivo 1.03.2024 (**doc. 45**), dunque la settimana



successiva. La circostanza che il preavviso sia stato effettivamente notificato il 21.02.2024 è confermata dalla data riportata sulla busta notificata al signor MARONE (**doc. 46**), nonché dall'esito della ricerca della raccomandata AR n. 67395313775-3 sul sito web di Poste Italiane S.p.A. (**doc. 47**). La domanda di annullamento presentata in data 1.03.2024 nell'interesse del signor MARONE deve pertanto intendersi oltremodo tempestiva.

In data 4.04.2024, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha infine confermato di non avere ancora provveduto ad iscrivere il preavviso di fermo n. 03780202400001544, notificato in data 21.02.2024, in quanto non sono ancora trascorsi i 30 giorni previsti dalla norma. In compenso, è stato invece iscritto quello relativo al preavviso n. 03780202200000476 (riguardante la cartella n. 03720200003532820 000) notificato al debitore il 20.10.2022 e per il quale lo stesso aveva presentato personalmente delle osservazioni, successivamente respinte.

Questa difesa insta pertanto affinché l'III.mo Tribunale di Cuneo voglia, contestualmente all'apertura della procedura, prevedere che non potranno essere iniziate o proseguite azioni esecutive o cautelari sui beni compresi nella liquidazione (tra cui il fermo amministrativo), autorizzando il signor MARONE a utilizzare l'autovettura di sua proprietà, in quanto funzionale ed indispensabile allo svolgimento della propria attività lavorativa.

VIII. Spese necessarie al sostentamento ex art. 14 ter, comma 6, L. 3/2012

Con riferimento all'individuazione dell'importo necessario al mantenimento del ricorrente – e così ricavare, per differenza, l'importo eccedente da destinare ai creditori, alla stregua di quanto previsto dall'art. 14 ter, comma 6, L. 27 gennaio 2012, n. 3, secondo cui non sono compresi nella liquidazione “*b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice*” – si osserva quanto segue.

Preliminarmente, si evidenzia come, in ambito ISTAT, la spesa media mensile familiare di una famiglia composta da un adulto di età compresa tra i 35 e 65 anni sia stimata nell'importo di euro 1.937,06 mensili. Tale importo è naturalmente da intendersi quale valore medio, ma rappresenta sicuramente un parametro utile ai fini che ci occupano.

Come in premessa anticipato, il signor MARONE vive solo, in appartamento condotto in locazione, è titolare della partita IVA n. 01520130095 e svolge attività di consulenza per la creazione di portali web, grafica e attività di web marketing. Dunque, al di là delle spese strettamente necessarie al proprio sostentamento (spesa alimentare, affitto ecc.), il ricorrente sostiene nel corso dell'anno alcune spese necessarie e funzionali



all'attività esercitata. Alcune di esse sono rifatturate al cliente finale (come, ad esempio, l'acquisto e il rinnovo di domini e di spazi web), mentre altre rimangono inevitabilmente a carico dell'esponente. Si pensi, ad esempio, alle spese di trasporto, di trasferta, i costi per il rinnovo dei software e dei gestionali, i costi per il rinnovo dell'attrezzatura (pc, stampante ecc.) e la cancelleria.

Per questa ragione, a monte dell'elenco delle spese necessarie al proprio sostentamento, saranno indicate le spese funzionali allo svolgimento dell'attività del ricorrente. Considerato che, dal 2020, il signor MARONE ha aderito al regime forfettario, con conseguente impossibilità di individuare tali spese dal Modello Unico, si procederà alla loro indicazione secondo quanto emerge dalla dichiarazione dei redditi 2019 (per il periodo di imposta 2018), quando il contribuente era nel regime ordinario. Tale importo è dunque forfettariamente determinato nella misura di euro 2.800,00 euro annui, con l'impegno da parte del ricorrente di procedere, nel corso della procedura, all'analitica rendicontazione delle spese sostenute.

Si riporta di seguito, il reddito del signor MARONE al netto dei contributi previdenziali e delle imposte di competenza, con decurtazione delle spese necessarie all'esclusivo svolgimento della propria attività, secondo quanto indicato al precedente paragrafo.

UNICO	REDDITI	COMPONENTI POSITIVI	REDDITO ATTIVITA' (QUADRO LM)	CONTRIBUTI DI COMPETENZA	IMPOSTE DI COMPETENZA	NETTO DI CONTRIBUTI E IMPOSTE	SPESE ANNUE UFFICIO STIMATE	REDDITO DISPONIBILE
2019	2018	32.069,00 €	33.457,00 €	8.605,00 €	8.506,00 €	14.958,00 €		16.346,00 €
2020	2019	48.966,00 €	32.807,00 €	8.438,00 €	3.884,00 €	36.644,00 €	2.800,00 €	33.844,00 €
2021	2020	52.448,00 €	33.800,00 €	8.693,00 €	4.515,00 €	39.240,00 €	2.800,00 €	36.440,00 €
2022	2021	49.293,00 €	33.026,00 €	8.580,00 €	4.954,00 €	35.759,00 €	2.800,00 €	32.959,00 €
2023	2022	78.415,00 €	52.538,00 €	13.781,00 €	6.841,00 €	57.793,00 €	2.800,00 €	54.993,00 €
2024	2023	68.605,42 €	45.965,63 €	12.833,60 €	6.894,84 €	48.876,97 €	2.800,00 €	46.076,97 €
	MEDIA	52.238,20 €	38.598,94 €	10.155,10 €	5.932,47 €	38.878,50 €		36.776,50 €

Alla luce dei parametri indicati e delle spese sostenute dal ricorrente per il proprio sostentamento e per lo svolgimento della propria attività, si richiede dunque che il Giudice voglia determinare il limite *ex art. 14 ter L. 27 gennaio 2012 n. 3* alla stregua della suindicata tabella.

DESCRIZIONE	COSTO MESE	COSTO ANNO
Spesa alimentare, prodotti pulizia casa, spesa generica per la casa	€ 400,00	€ 4.800,00
Affitto	€ 388,00	€ 4.656,00
Spese condominiali ¹	€ 40,00	€ 480,00
Carburante	€ 130,00	€ 1.560,00

¹ Ai sensi dell'art. 4 del contratto di locazione (*cfr.* doc. 32), oltre al canone, sono dovute le spese condominiali da versarsi unitamente al canone di locazione in rate mensili anticipate pari a 40,00 euro ciascuna, con conguaglio annuale in ragione delle spese effettivamente sostenute.



Spese autostradali	€ 60,00	€ 720,00
Internet	€ 37,00	€ 444,00
Telefonia mobile	€ 10,00	€ 120,00
Energia elettrica	€ 70,00	€ 840,00
Gas (per riscaldamento, cucina e acqua calda)	€ 150,00	€ 1.800,00
Spese mediche e farmaci	€ 150,00	€ 1.800,00
Abbigliamento	€ 130,00	€ 1.560,00
Assicurazione automobile	€ 26,67	€ 320,00
Assicurazione casa	€ 11,75	€ 141,00
TARI	€ 5,83	€ 70,00
Bollo automobile	€ 20,02	€ 240,24
Manutenzione automobile	€ 100,00	€ 1.200,00
Manutenzione abitazione	€ 83,33	€ 1.000,00
Imprevisti (fondo rischi)	€ 125,00	€ 1.500,00
Tot. spese mensili	€ 1.937,60	€ 23.251,24

In ragione dei parametri individuati e ipotizzando che redditi e spese rimangano costanti nel periodo di riferimento, il signor MARONE verserebbe in favore della procedura un importo annuale pari a circa tredicimila euro, ovvero circa millecento euro al mese.

Trattandosi di lavoratore autonomo, il signor MARONE propone, individuata la soglia delle spese necessarie al sostentamento, di versare in favore della procedura un importo fisso mensile che gli consenta di far fronte alle fisiologiche oscillazioni dei flussi finanziari della libera professione, con la previsione di un conguaglio (trimestrale, semestrale o annuale) in occasione della verifica dell'effettivo volume d'affari.

I flussi del signor MARONE sono infatti raramente costanti nel corso dell'anno e la proposta di corrispondere alla procedura un importo mensile inferiore rispetto all'aritmetica sottrazione tra redditi e spese gli consentirà di gestire l'inevitabile oscillazione delle entrate e affrontare le spese mensili che, invece, sono tendenzialmente ricorrenti, nonché far fronte agli eventuali imprevisti.

Per questa ragione, si propone un versamento periodico pari ad **euro 700,00 mensili**, con relativo conguaglio alle scadenze individuate dal nominato liquidatore.

Si segnala infine che, nei giorni immediatamente precedenti al deposito del presente ricorso, il signor MARONE ha avuto la necessità di ordinare un nuovo computer Apple MacBook Pro in quanto quello precedente (Apple MacBook Pro Retina, 13-inch, Mid 2014) si è rotto improvvisamente e la riparazione è risultata antieconomica. Si tratta di strumento indispensabile per lo svolgimento dell'attività lavorativa del ricorrente e strumentale alla produzione del reddito. Il signor MARONE si è inoltre dovuto necessariamente



orientare su un prodotto con processore M3 e 18GB di RAM, in grado di operare con i più evoluti software grafici, nonché compatibile con tutti i programmi specifici dell'attività.

Si segnala inoltre che, per l'ordine del nuovo Apple MacBook Pro (14" M3 chip con 11-core e CPU 14-core 512GB SSD 18GB RAM), il signor MARONE si è rivolto al centro commerciale Unieuro di Borgo San Dalmazzo (CN), approfittando di uno sconto sul prezzo di listino di complessivi euro 400,00. Il pagamento del predetto computer, dell'importo di euro 2.199,00, avverrà pertanto attingendo dalle risorse attualmente depositate sul conto corrente del medesimo.

IX. Le spese di procedura

Le spese della presente procedura di liquidazione del patrimonio sono costituite dal compenso del gestore nominato dal Tribunale di Cuneo, Dr.ssa Stefania MARRO, da liquidarsi in prededuzione alla stregua dei parametri previsti dal Decreto Ministeriale n. 202/2014, e dal compenso del sottoscritto difensore.

Con riferimento alle spese legali, il compenso è stato quantificato in complessivi euro 1.200,00, oltre rimborso forfettario spese generali (15%) e CPA (4%), come da preventivo sottoscritto in data 12.07.2023 dalla Dr.ssa Selene MARONE, figlia del ricorrente, che provvederà al relativo pagamento nell'interesse del padre. La Dr.ssa MARONE ha già provveduto al versamento di un primo acconto, pari ad euro 400,00, oltre accessori di legge, in occasione del conferimento dell'incarico. Residuano dunque complessivi euro 800,00, oltre rimborso forfettario spese generali (15%) e CPA (4%), che saranno versati dalla Dr.ssa MARONE in occasione dell'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio.

X. La proposta di liquidazione del patrimonio personale per il soddisfacimento dei creditori

La proposta del signor MARONE consiste, dunque, nella liquidazione del suo intero patrimonio, al fine di poter soddisfare i propri creditori nella percentuale massima possibile, mettendo a disposizione una porzione del proprio reddito da lavoro autonomo per la durata di quattro anni e corrispondendo il valore del proprio autoveicolo, così dimostrando la propria consapevolezza della situazione di crisi in cui versa e la propria volontà, rilevante anche in termini di meritevolezza, di garantire ai creditori il miglior soddisfacimento nel rispetto della *par condicio creditorum* e dei principi in materia di ordine dei privilegi.

Il signor MARONE si propone inoltre di dimostrare la risoluzione della propria condizione patologica di ludopatia, in merito alla quale, quantomeno per i prossimi due anni, sarà affiancato e assistito dall'amministratore di sostegno Dr.ssa Selene MARONE.

---o0o---

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, il signor Giuseppe MARONE, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato,



CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Cuneo voglia, ai sensi dell'art. 14 *quinquies*, L. 27 gennaio 2012, n. 3:

- disporre l'apertura della procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 14 *quinquies* Legge 3/2012;
- nominare il liquidatore ai sensi dell'art. 14 *quinquies* Legge 3/2012;
- stabilire idonea pubblicità della presente procedura di liquidazione, a cura del nominato liquidatore;
- disporre il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive o di acquisire titoli di prelazione da parte dei creditori;
- fissare il limite di quanto occorrente al mantenimento personale del ricorrente;
- autorizzare il ricorrente a utilizzare il proprio veicolo VOLVO V40, targato EY048JY, in quanto funzionale ed indispensabile all'esercizio della propria attività;
- disporre ogni ulteriore ed eventuale provvedimento di legge.

---o0o---

Si producono i seguenti documenti:

- 01 marone procura alle liti 24-07-2023.pdf;
- 02 Istanza Nomina Gestore.pdf;
- 03 decreto di nomina dr.ssa Marro.pdf;
- 04 istanza comunicazione di accettazione.pdf;
- 05 nota informativa comunicazione versamento.pdf;
- 06 all. n. 1 contabile bancaria.pdf;
- 07 atto n. 4 prima istanza richiesta proroga.pdf;
- 08 atto n. 5 - istanza richiesta proroga.pdf;
- 09 all. n. 1 - certificazione aslcn1 (sert) presa in carico.pdf;
- 10 all. n. 2 - richiesta informazioni asl avv. pometto.pdf;
- 11 provvedimento sospensione procedura.pdf;
- 12 istanza prosecuzione marone.pdf;
- 13 comunicazione ASL 31.01.2023.pdf;
- 14 invito a integrare la documentazione.pdf;
- 15 istanza prosecuzione procedura 14.4.2023.pdf;
- 16 certificazione asl cn1.pdf;
- 17 nota aggiornamento.pdf;
- 18 istanza differimento udienza.pdf;
- 19 dichiarazione sig. marone.pdf;
- 20 revoca udienza e sospensione procedura.pdf;
- 21 verbale udienza 18.05.2023.pdf;
- 22 atto dismissal mandato.pdf;
- 23 marone comparsa di costituzione 24-07-2023.pdf;



- 24 marone istanza fissazione termine.pdf;
- 25 01 marone procura alle liti 24-07-2023.pdf;
- 26 02 Decreto di apertura amministrazione di sostegno Marone.pdf;
- 27 03 Decreto di nomina amministratore Marone.pdf;
- 28 04 Verbale di giuramento amministratore Marone.pdf;
- 29 provvedimento concessione termine.pdf;
- 30 marone istanza di proroga 22-03-2024.pdf;
- 31 Proroga.pdf;
- 32 contratto-locazione-casa.pdf;
- 33 certificato di residenza e stato di famiglia.pdf;
- 34 atto-separazione.pdf;
- 35 Certificato attribuzione partita iva.pdf;
- 36 scheda personale con cariche cessate.pdf;
- 37 scheda personale completa.pdf;
- 37-bis Parcella Dr. BENATI.pdf;
- 38 Dichiarazioni redditi.zip;
- 39 VISURA PRA.pdf;
- 40 Carta di circolazione VOLVO.pdf;
- 40-bis PST.Prev. No Tempi Tuning Design.rpt.pdf;
- 41 Estratti conto.zip;
- 42 MARONE Comunicazione AdE Riscossione 1.03.2024 signed.pdf;
- 43 Comunicazione AdE Prot. 1839630.pdf;
- 44 MARONE Comunicazione AdE Riscossione 28.03.2024 signed.pdf;
- 45 Richiesta annullamento fermo 1.03.2024.msg;
- 46 Busta notifica preavviso 21.02.2024.pdf;
- 47 Ricerca-spedizione-673953137753.pdf;
- 48 Relazione particolareggiata.pdf;
- 49 Documentazione allegata alla relazione particolareggiata:
 - 49 All. n. 1 - richiesta nomina professionista.pdf;
 - 49 All. n. 2 - provvedimento di nomina.pdf;
 - 49 All. n. 3 - accettazione incarico professionista.pdf;
 - 49 All. n. 4 - nota informativa apertura libretto.pdf;
 - 49 All. n. 5 - prima istanza di proroga.pdf;
 - 49 All. n. 6 - seconda istanza di proroga.pdf;
 - 49 All. n. 7 - provvedimento sospensione procedura.pdf;
 - 49 All. n. 8 - provvedimento apertura amministrazione di sostegno.pdf;



- [49 All. n. 9 - istanza prosecuzione procedura.pdf;](#)
- [49 All. n. 10 - provvedimento prosecuzione procedura.pdf;](#)
- [49 All. n. 10bis - istanza e autorizzazione proroga.pdf;](#)
- [49 All. n. 10 ter - dichiarazione cumulativa.pdf;](#)
- [49 All. n. 11 - certificato di residenza e stato di famiglia.pdf;](#)
- [49 All. n. 11bis - dichiarazione residenza e stato di famiglia.pdf;](#)
- [49 All. n. 12 - atto di separazione consensuale.pdf;](#)
- [49 All. n. 13 - visura CCIAA Enoteca Marone.pdf;](#)
- [49 All. n. 14 - visura Priminvista Albenga.pdf;](#)
- [49 All. n. 15 - visura Priminvista Borgo S.D..pdf;](#)
- [49 All. n. 16 - scheda cariche Sig. Marone.pdf;](#)
- [49 All. n. 17 - certificato di attribuzione partita iva.pdf;](#)
- [49 All. n. 18 - dichiarazione composizione patrimonio.pdf;](#)
- [49 All. n. 19 - esito Catasto Fabbricati Nazionale.pdf;](#)
- [49 All. n. 20 - esito Catasto Terreni Nazionale.pdf;](#)
- [49 All. n. 21 - visura al PRA.pdf;](#)
- [49 All. n. 22 - comunicazione preventiva di fermo amministrativo.pdf;](#)
- [49 All. n. 23 - comunicazione AdE Riscossione 1.03.2024 signed.pdf;](#)
- [49 All. n. 24 - estratti conto CARIGE-BPER.zip;](#)
- [49 All. n. 25 - estratti conto Banca Sella.zip;](#)
- [49 All. n. 25bis - estratti conto Banca Sella conto cointestato.pdf;](#)
- [49 All. n. 26 - elenco mobili.pdf;](#)
- [49 All. n. 27 - fotografie mobilio.zip;](#)
- [49 All. n. 28 - modello unico 2021 redditi 2020.pdf;](#)
- [49 All. n. 29 - modello unico 2022 redditi 2021.pdf;](#)
- [49 All. n. 30 - modello unico 2023 redditi 2022.PDF;](#)
- [49 All. n. 30 bis - dichiarazioni 2018-2019.zip](#)
- [49 All. n. 31 - dichiarazione sulle spese.pdf;](#)
- [49 All. n. 32 - contratto di locazione Borgo San Dalmazzo.pdf;](#)
- [49 All. n. 33 - elenco creditori.pdf;](#)
- [49 All. n. 34 - precisazione AE Riscossione PVA.pdf;](#)
- [49 All. n. 35 - precisazione AE Riscossione Liguria.pdf;](#)
- [49 All. n. 36 - precisazione Agenzia delle Entrate Cuneo.pdf;](#)
- [49 All. n. 37 - precisazione Agenzia delle Entrate Savona.pdf;](#)
- [49 All. n. 38 - precisazione INAIL Cuneo.pdf;](#)



- 49 All. n. 39 - precisazione INAIL Savona.pdf;
- 49 All. n. 40 - precisazione INPS Cuneo.pdf;
- 49 All. n. 41 - INPS Savona.pdf;
- 49 All. n. 42 - precisazione INPS Imperia.pdf;
- 49 All. n. 43 - precisazione Creditis S.p.A..pdf;
- 49 All. n. 44 - precisazione Banca BPER già Carige.zip;
- 49 All. n. 45 - precisazione Banca Sella.pdf;
- 49 All. n. 46 - precisazione Comune di Borgo San Dalmazzo.pdf;
- 49 All. n. 47 - precisazione Comune di Sanremo con Abaco.zip;
- 49 All. n. 48 -precisazione CCIAA Liguria.pdf;
- 49 All. n. 49 - precisazione Regione Piemonte.pdf;
- 49 All. n. 50 - prospetto Banca d'Italia.pdf;
- 49 All. n. 51 - prospetto CRIF.PDF;
- 49 All. n. 52 - visura elenco protesti.pdf;
- 49 All. n. 53 - dichiarazione atti di disposizione.pdf;
- 49 All. n. 54 - certificato esecuzioni immobiliari.pdf;
- 49 All. n. 55 - certificato esecuzioni mobiliari.pdf;
- 49 All. n. 56 - dichiarazione atti esecutivi-impugnati dai creditori.pdf.

---o0o---

Con osservanza.

Cuneo, lì 18 aprile 2024

Avv. Matteo Conte

